

# STATUTO DELLA FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE E.T.S.

## Titolo I – Disposizioni generali

### Art. 1 – Costituzione e Sedi

È costituita l'Associazione denominata "Federazione Cure Palliative E.T.S.", abbreviata come "FCP E.T.S."

La FCP E.T.S. si propone di svolgere attività per la promozione e lo sviluppo delle Cure Palliative finalizzate all'aiuto e all'assistenza delle persone affette da una malattia evolutiva ed inguaribile a prognosi infausta (di seguito indicate come "Persone Malate").

FCP E.T.S. è un'associazione apolitica, aconfessionale e democratica.

### Art. 2 – Disciplina e Regolamenti

FCP E.T.S. è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della normativa sugli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 dettata per le associazioni, dalla normativa vigente e dai principi dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, delibererà uno o più regolamenti che, nel rispetto dello Statuto, disciplineranno gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e alle attività di FCP E.T.S.

### Art. 3 – Sede

FCP E.T.S. ha sede in Milano.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, trasferire o sopprimere eventuali sedi dipendenti, nell'ambito del territorio nazionale.

### Art. 4 – Finalità

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore delle "Persone Malate" e dei loro familiari, nei settori della cura, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'informazione e della formazione.

L'Associazione promuove forme di integrazione e sinergie con altre realtà associative e con le organizzazioni a carattere scientifico, in particolare con la Società Italiana di Cure Palliative (SICP).

### **Art. 5 – Soggetti Vincolati**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci ed i Sostenitori alla FCP E.T.S. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento delle attività della FCP E.T.S. stessa.

### **Art. 6 – Variazioni Statutarie**

Il presente Statuto può essere modificato solo con deliberazione dell'Assemblea, osservando il disposto di cui all'Art. 21.

## **Titolo II – Finalità**

### **Art. 7 – Attività Sociale**

Ai sensi dell'Art. 5, D. Lgs. 117/2017, l'Associazione svolge in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'Art. 1, commi 1 e 2, della Legge n. 328/2000, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge n. 104/1992, e alla Legge n. 112/2016, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- g) servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge n. 166/2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'Art. 27 della Legge n. 53/2000, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'Art. 1, comma 266, della Legge n. 244/2007.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione potrà:

1. riunire, coordinare, sostenere gli Enti del Terzo settore che operano nei settori di attività di cui all'art. 7 del presente statuto, favorendo lo scambio reciproco di informazioni ed esperienze e promuovendone le attività;
2. rappresentare e tutelare i diritti dei propri associati in ogni opportuna sede;
3. fornire indicazioni per favorire l'innalzamento dei livelli qualitativi degli interventi offerti dai Soci;
4. costituire un Osservatorio Permanente Nazionale degli Enti del Terzo Settore attivi nel settore delle Cure Palliative;
5. definire linee di intervento comuni agli Enti del Terzo Settore associati attraverso la promozione delle seguenti attività:
  - a) favorire la legislazione nazionale e regionale nell'ambito della cura, assistenza e aiuto alle persone affette da malattia inguaribile e verificarne l'opportuna applicazione;
  - b) sviluppare gli aspetti culturali connessi alle Cure Palliative;
  - c) contribuire allo sviluppo dell'educazione e della formazione nell'ambito delle Cure Palliative.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, FCP E.T.S. potrà partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'associazione.

In particolare, nella sua qualità di rete associativa, FCP E.T.S. svolge:

- attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ai sensi dell'Art. 41 del Codice del Terzo settore;
- attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi della lettera *i*, Art. 5 del Codice del Terzo settore;
- servizi strumentali ad Enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70 % da Enti del Terzo settore, ai sensi della lettera *m*, Art. 5 del Codice del Terzo settore<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> In particolare, la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 5 marzo 2021 identifica l'oggetto sociale tipico delle reti associative nell'attività di promozione e diffusione della cultura del volontariato nonché nei servizi strumentali ad Ets.

Nei limiti dei propri scopi non di lucro, in via secondaria e strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali, e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa in vigore, FCP E.T.S. può compiere ogni atto e ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare, in proprio o mediante convenzioni. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni e altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, nonché cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso o in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

### **Titolo III – Rapporti con altri Enti e Soggetti**

#### **Art. 8 – Rapporti con soggetti terzi**

FCP E.T.S. può cooperare con altri Soggetti pubblici e/o privati per il perseguimento delle proprie finalità.

### **Titolo IV – Soci**

#### **Art. 9 – Soci**

Sono Soci di FCP E.T.S. gli Enti del Terzo settore che condividono le finalità statutarie della Federazione stessa e che operano nel settore delle Cure Palliative.

Possono aderire a FCP E.T.S. tutti gli Enti che, previa domanda motivata, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo.

Alla domanda di associazione da parte dell'aspirante Socio è obbligatorio risultino allegati:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente richiedente;
- copia dell'ultimo bilancio approvato, corredato da relazione sull'attività svolta durante l'esercizio stesso;
- relazione sull'attività effettuata nell'ultimo anno;
- dichiarazione di presa visione e accettazione dello Statuto di FCP E.T.S., del Codice Etico e degli eventuali regolamenti interni.

Il Consiglio Direttivo valuterà le domande di ammissione dei Soci secondo criteri di democraticità e sulla base della compatibilità dei dati comunicati e dei documenti allegati alla domanda di ammissione con le finalità proprie di FCP E.T.S.

Il Consiglio Direttivo potrà predisporre linee guida contenenti specificazioni dei criteri di ammissione come sopra definiti.

All'atto dell'ammissione, che viene decisa dal Consiglio Direttivo di FCP E.T.S., i Soci devono versare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo deve pronunciarsi sulla richiesta di ammissione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora non venga fornita risposta entro il suddetto termine, la richiesta dovrà intendersi rigettata.

Il Consiglio Direttivo deve in ogni caso entro 15 giorni, decorrenti dalla deliberazione di rigetto della domanda di ammissione o dalla scadenza del termine di sessanta giorni di cui sopra, motivare la medesima delibera di rigetto e comunicarla agli interessati.

La quota associativa è intrasmissibile; non è rivalutabile o rimborsabile e vale per l'anno solare in cui viene versata.

Per continuare ad essere Soci occorre versare la quota associativa fissata dall'Assemblea entro il mese di marzo di ogni anno.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

I Soci non in regola col pagamento delle quote sociali non possono partecipare all'Assemblea; essi non sono elettori e non possono essere eletti.

La qualifica di socio comporta il dovere di osservare il presente Statuto con le ispirazioni che animano l'attività di FCP E.T.S. nonché il diritto a partecipare a tutte le iniziative e alle attività dalla stessa organizzate.

Ai sensi dell'Art. 15, comma 3, D. Lgs. 117/2017, i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta indirizzata a mezzo PEC al Consiglio Direttivo della FCP E.T.S.

#### **Art. 10 – Rappresentanti dei Soci**

I Soci sono rappresentati dal Legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato.

#### **Art. 11 – Perdita della qualità di Socio**

La qualità di Socio si perde:

- a) per estinzione dell'Ente;

- b) per recesso unilaterale, manifestato con dichiarazione scritta di non voler più far parte di FCP E.T.S.;
- c) per decadenza dovuta a morosità consistente nel mancato pagamento della quota sociale entro tre mesi dalla scadenza dei termini;
- d) per esclusione dovuta a constatazione di:
  - 1) violazioni delle norme statutarie o regolamentari o delle deliberazioni degli organi di FCP E.T.S.;
  - 2) mancanze gravi che non consentono, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.

Nella fattispecie di cui al punto d) il provvedimento è adottato dal Consiglio Direttivo. Prima della deliberazione, al soggetto interessato è notificato un atto di contestazione del comportamento ritenuto incompatibile ed è garantita la possibilità di presentare deduzioni, che il Consiglio Direttivo è tenuto a valutare al fine di assumere la propria decisione. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

## **Titolo V – Sostenitori**

### **Art. 12 - Sostenitori**

Possono assumere la qualifica di Sostenitori le persone giuridiche e enti di fatto che condividono gli scopi, la vision e la mission di FCP E.T.S., contribuendo alla promozione delle finalità dell'Ente. Il supporto dell'Aderente può sostanziarsi attraverso azioni dirette e/o dazione di un contributo di tipo economico per iniziative di FCP E.T.S.

I Sostenitori non si qualificano quali Soci di FCP E.T.S. ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

### **Art. 13 – Adesione**

Il Consiglio Direttivo valuterà le domande formulate dai soggetti interessati in base ai criteri di cui al precedente articolo e predeterminati dalla Assemblea con apposito regolamento.

### **Art. 14 - Modalità di ingresso dei Sostenitori**

Le modalità di ingresso dei Sostenitori sono disciplinate nell'apposito regolamento deliberato dall'Assemblea. La domanda di adesione dovrà essere presentata, unitamente ai documenti di cui al regolamento, al Consiglio Direttivo.

I Sostenitori versano un contributo liberale annuale di sostegno; esso non costituisce quota sociale e non dà diritto alla restituzione.

#### **Art. 15 – Facoltà dei Sostenitori**

I Sostenitori non acquisiscono la qualifica di soci e possono beneficiare di alcune facoltà finalizzate a valorizzarne il ruolo, promuoverne la partecipazione e favorire lo scambio con gli altri soggetti della rete associativa, così come declinati nell'apposito regolamento.

#### **Art. 16 – Esclusione dei Sostenitori**

Possono essere motivi di esclusione:

- comportamenti in contrasto con i Valori, lo Statuto e i Regolamenti, o che procurino danno di immagine o reputazione a FCP E.T.S.

### **Titolo VI – Organi statutari**

#### **Art. 17 – Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove presente;
- l'Organo di Revisione, ove presente;
- il Collegio dei Probiviri, ove presente.

Tutte le cariche associative sono prestate dai Soci attraverso i loro rappresentanti, ad eccezione di quelle relative all'Organo di Controllo e al Collegio dei Probiviri che devono essere affidate a soggetti esterni a FCP E.T.S.

Tutte le cariche sono prestate gratuitamente, salvo il rimborso spese nei limiti di legge, fatta eccezione per quelle relative all'Organo di Controllo ed all'Organo di Revisione che potranno essere remunerate.

L'eventuale compenso dei membri dell'Organo di Controllo e di Revisione sarà determinato dall'Assemblea al momento della nomina.

### **Art. 18 – Assemblea**

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente.

In assenza di entrambi, l'Assemblea nomina al proprio interno il proprio Presidente.

Il Presidente nomina il Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

I Soci hanno diritto di voto nell'Assemblea ed eleggono i componenti degli Organi Statutari.

### **Art. 19 – Intervento in Assemblea**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci che siano iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e siano in regola col pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto a un voto in Assemblea.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altro associato esclusivamente per delega scritta.

La delega deve essere conservata agli atti.

Ogni Socio può essere delegato a rappresentare un massimo di tre Soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, di Revisione e del Collegio dei Probiviri o degli Enti Sostenitori.

### **Art. 20 – Convocazione Assemblea**

I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 Giugno, con lettera raccomandata o fax o e-mail, contenente l'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima della data di prima convocazione prescelta.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata, senza ritardo, dal Consiglio Direttivo qualora venga richiesto da almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto con domanda motivata e firmata riportante l'ordine del giorno di cui si chiede la trattazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale entro il territorio dell'Unione Europea.

## **Art. 21 – Poteri dell'Assemblea**

L'assemblea:

- a) adotta i provvedimenti necessari per il suo funzionamento;
- b) discute ed approva la relazione del Presidente riguardante l'attività svolta da FCP E.T.S. nell'anno sociale precedente ed il programma per l'anno sociale in corso;
- c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale ove previsto;
- d) nomina e revoca il Consiglio Direttivo;
- e) nomina e revoca l'Organo di Controllo ed il Revisore. La nomina può aver luogo per il ricorrere dei requisiti di legge che ne prescrivono l'obbligatorietà o per scelta facoltativa dell'Assemblea in tal senso;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g) nomina e revoca il Collegio dei Probiviri;
- h) approva eventuali modifiche dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione di FCP E.T.S. con le modalità di cui al successivo Art. 43;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;
- l) determina l'entità della quota associativa annuale.

L'Assemblea, in sede ordinaria, delibera a maggioranza di voti e con la presenza della metà degli associati; in seconda convocazione con la maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

In sede di assemblea straordinaria per le modifiche dello Statuto l'Assemblea delibera in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi dei voti e con la presenza della metà degli associati; in seconda convocazione con la maggioranza dei voti, quando rappresentino almeno un quinto degli associati totali, qualunque sia il numero degli intervenuti; mentre per lo scioglimento anticipato dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

## **Art. 22 – Verbalizzazioni di Assemblea**

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e dagli Scrutatori, se nominati.

### **Art. 23 – Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un minimo di quattro a un massimo di dieci consiglieri.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, un membro designato dalla Società Italiana di Cure Palliative (SICP), di norma individuato nella figura del Presidente, in base ad accordi di vicendevole riconoscimento e reciprocità.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e i membri elettivi sono nominati dall'Assemblea che ne determina il numero.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Qualora, per qualsiasi causa, venga meno uno dei Consiglieri eletti, al Consigliere cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione della precedente delibera assembleare nell'ordine di preferenza da essa risultante o, non disponendo di tale graduatoria, dovrà essere convocata, senza ritardo, l'Assemblea, al fine di procedere con la nomina.

### **Art. 24 – Organi del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

### **Art. 25 – Deliberazioni del Consiglio**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia stata fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi Presiede.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- 1) tutti i partecipanti possano essere identificati;
- 2) sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- 3) sia possibile per tutti gli intervenuti esprimere il loro voto in un unico contesto temporale e al Presidente sia possibile accertare l'esito della votazione.

Verificati questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del

verbale scritto sul libro.

La mancata presenza non giustificata per tre volte consecutive di un membro del Consiglio Direttivo comporta la decadenza, salvo diversa delibera da parte del Consiglio stesso.

La sostituzione del Consigliere decaduto viene posta all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo successivo ed avviene nei modi previsti dall'Art. 23.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo, preventivamente inviati a ciascun Consigliere, devono essere approvati all'inizio della successiva riunione del Consiglio Direttivo.

### **Art. 26 – Poteri del Consiglio**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della FCP E.T.S. senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Cura la tenuta delle scritture contabili e della redazione del bilancio nei termini indicati dall'Art. 13, D. Lgs. 117/2017 e nei termini di legge.

Decide in merito all'eventuale assunzione di dipendenti e collaboratori, determinandone la retribuzione, in osservanza dei contratti di lavoro vigenti.

Il Consiglio Direttivo potrà emanare, nell'osservanza delle regole statutarie e per il funzionamento dell'Associazione, uno o più regolamenti, che dovranno essere presentati all'Assemblea ai sensi dell'Art. 21 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo, al fine di rafforzare l'operatività di FCP E.T.S. e garantire adeguato supporto tecnico e operativo nello svolgimento delle proprie funzioni, può costituire Commissioni Tecnico-Operative di supporto.

In ossequio al comma 6 dell'Art. 26 D. Lgs. 117/2017, l'organo di amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina dei membri del Consiglio Direttivo, provvederà a chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

### **Art. 27 – Rappresentanza legale**

Ai sensi del comma 7 dell'Art. 26 del D. Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente, e in sua mancanza il Vicepresidente, rappresenta legalmente la FCP E.T.S. nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

Nei casi urgenti il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica da parte di esso alla prima riunione successiva.

### **Art. 28 – Organo di Controllo e di Revisione**

Qualora sussistano i presupposti prescritti dalla legge, ovvero quando sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina, in conformità alle prescrizioni del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo che, qualora non scelto in forma monocratica, è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, dura in carica quattro anni ed i membri sono rieleggibili.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- svolge attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità perseguite dalla Federazione;
- verifica quale sia l'effettivo oggetto dell'attività svolta e l'assenza dello scopo di lucro;
- rende attestazioni relative alla conformità del bilancio sociale, che a sua volta deve contenere gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dall'organo di controllo;
- qualora l'assemblea deliberi in tal senso e ciò sia consentito dalla legge, effettua la revisione legale dei conti, anche provvedendo al riscontro della gestione finanziaria ed accertando la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi;
- effettua verifiche di cassa.

I componenti dell'organo, individualmente o collegialmente, possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e a tal fine chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni poste in essere dall'associazione o su determinati affari.

È in ogni caso facoltà dell'Assemblea, salvo ove diversamente disposto dalla legge, affidare le operazioni di revisione ad una apposita Società.

Qualora ricorrano i presupposti prescritti dalla legge, l'Assemblea deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di Revisione iscritti nell'apposito Registro.

#### **Art. 29 – Segretario del Consiglio Direttivo**

Il Segretario è depositario di tutti i registri e dei libri sociali.

Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza del Segretario, il Presidente delega un Consigliere a svolgerne le funzioni.

#### **Art. 30 – Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri, quando necessario, viene nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri che nominano al proprio interno un Presidente.

La qualità di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e può essere ricoperta solo da non Soci.

Sono deferite al Collegio dei Probiviri le controversie sull'interpretazione dello Statuto e sull'applicazione del presente Statuto.

Le pronunce del Collegio sono inappellabili.

#### **Art. 31 – Commissioni Tecnico-Operative**

Le Commissioni Tecnico-Operative di supporto sono composte da esperti scelti tra persone fisiche di comprovata esperienza e competenza nelle materie di interesse di FCP E.T.S. La durata dell'incarico è definita al momento della nomina. Le Commissioni decadono comunque al termine del mandato del Consiglio Direttivo in carica. Il Consiglio Direttivo può invitare gli esperti a partecipare alle proprie riunioni senza diritto di voto. L'incarico è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate.

### **Titolo VII – Patrimonio e risorse economiche**

#### **Art. 32 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili che diverranno di proprietà di FCP E.T.S.;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) dal fondo comune, a norma dell'Art. 37 del Codice Civile.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquisiti da FCP E.T.S. e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione a disposizione dei Soci.

Il patrimonio associativo, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dettate nel presente Statuto (Ex Art. 8, comma 1, D. Lgs. 117/2017).

Per la realizzazione degli scopi di cui agli artt. 4 e 7 l'Associazione potrà servirsi e beneficiare di aiuti e provvidenze di qualsiasi specie e origine, nonché compiere tutti gli atti e stipulare contratti diretti ad assicurare i mezzi finanziari necessari.

### **Art. 33 – Risorse economiche**

Le risorse economiche e le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da beni mobili ed immobili strumentali per lo svolgimento della propria attività;
- b) dalle quote sociali;
- c) da contributi dei Sostenitori, di persone fisiche e giuridiche, dello Stato, di istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
- d) da donazioni e lasciti testamentari;
- e) da ogni altro tipo di entrate riconosciute dalla legge.

### **Art. 34 – Contributi**

I contributi dei Soci sono costituiti dalla quota sociale annuale, proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea.

Il contributo dei Sostenitori è liberale ed annuale.

I contributi straordinari, elargiti dai Soci, dai Sostenitori o dalle persone fisiche e giuridiche sono accettati per FCP E.T.S. dal Consiglio Direttivo.

I soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati "benemeriti".

### **Art. 35 – Erogazioni liberali e lasciti**

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni, sono accettate per FCP E.T.S. dal Consiglio Direttivo, che delibera l'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie.

Le donazioni e, con beneficio di inventario, i lasciti testamentari, sono accettati, in nome e per conto

di FCP E.T.S. dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione dei medesimi, destinando i beni recensiti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.

#### **Art. 36 – Altre entrate**

Con richiamo all'Art. 8, comma 2 e 3 lettere a), b), c), d), e) D. Lgs. 117/2017, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salve eventuali deroghe consentite dalla legge.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui agli artt. 4 e 7.

### **Titolo VIII – Bilancio**

#### **Art. 37 – Esercizio sociale e bilanci**

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci consuntivo e preventivo vengono elaborati dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato. Il Consiglio Direttivo cura la tenuta delle scritture contabili e la redazione del bilancio nei termini indicati dall'Art. 13, D. Lgs. 117/2017 e comunque a norma di legge. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

#### **Art. 38 – Bilancio sociale**

L'associazione è altresì tenuta a predisporre il bilancio sociale ai sensi dell'Art. 14 D. Lgs. 117/2017 al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.

#### **Art. 39 – Controllo dei bilanci**

I bilanci di cui ai precedenti articoli sono controllati dal Revisore Legale dei Conti quando presente. È comunque facoltà dell'Associazione rivolgersi a società di Revisione iscritta nell'apposito Registro. Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'Assemblea.

#### **Art. 40 – Approvazione del bilancio**

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea in termini tali da consentire gli adempimenti di cui all'Art.48, comma 3, D. Lgs. 117/2017. Il bilancio consuntivo, con la relazione del Consiglio

Direttivo e le osservazioni dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti quando presente, è depositato presso la sede di FCP E.T.S. almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea e viene inviato entro lo stesso termine ad ogni Socio.

## **Titolo IX – Dipendenti e collaboratori**

### **Art. 41 – Dipendenti e collaboratori**

FCP E.T.S. per il raggiungimento delle proprie finalità a favore dei propri associati, delle persone malate e dei loro familiari o dei terzi, si avvale prevalentemente delle prestazioni personali spontanee, gratuite, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà dei soci e/o degli altri soggetti direttamente coinvolti nelle proprie iniziative.

FCP E.T.S. può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, nei limiti di legge.

## **Titolo X – Responsabilità**

### **Art. 42 – Responsabilità**

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

## **Titolo XI – Scioglimento e liquidazione**

### **Art. 43 – Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione di FCP E.T.S. o cessazione di FCP E.T.S. sono deliberate dall'Assemblea.

Lo scioglimento di FCP E.T.S. e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata in via straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci e con l'obbligo di nominare uno o più liquidatori, osservate le disposizioni di legge.

In caso di scioglimento di FCP E.T.S., per qualunque causa, il Patrimonio sarà devoluto ad altro E.T.S. individuato dal Consiglio Direttivo, salva diversa destinazione imposta dalla Legge vigente al momento dello scioglimento.